



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 45/CSAT del 10 Aprile 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 7 Aprile 2025
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società F.C. ACADEMY VILLA DI BRIANO in riferimento al C.U. n. 34/D.P. Caserta del 3.04.2025.

Gara – FC Academy Villa di Briano / Andreolona Sport del 30.03.2025 – Campionato 3° Categoria – Play off.

Perdita della gara.

Avverso la decisione del Gst D.P. Caserta pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 34 del 3/4/2025, faceva reclamo la società FC Villa di Briano. Più in particolare con detto comunicato il Gst comminava la punizione sportiva della perdita della gara per la società ricorrente, col punteggio di 3-0 e la squalifica fino al 3/4/2027 nei confronti del sig. Grimaldi Vincenzo.

Tutto ciò per avere il calciatore Grimaldi Vincenzo, nel corso della gara in oggetto, sferrato un violento colpo sul viso al DDG, in seguito alla propria espulsione.

Si rappresenta che le stessa sera del 30/3/2025 il DDG si faceva refertare c/o il Pronto Soccorso di Aversa dove gli veniva riconosciuta una prognosi di giorni 3.

Nel reclamo sostanzialmente la società Academy Villa di Briano contestava il contenuto del referto del DDG, che comunque costituisce fonte privilegiata di prova. Sul punto si rappresenta che non è stato necessario sentire il DDG tanto è chiaro e dettagliato nel referto di gara.

Orbene rappresenta Questa Corte che il fenomeno delle aggressioni fisiche nei confronti degli arbitri, spesso peraltro ragazzi giovanissimi, merita totale censura e massima attenzione.

Non sono nuove notizie provenienti da molti campi in cui si apprendono di lesioni e aggressioni posti in essere in danno dei DDG.

Non essendoci motivi per dubitare della ricostruzione riportata nel referto dal DDG rigetta il reclamo. **P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 34/D.P. Caserta del 3.04.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 7.04.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società ASD BAGNESE CALCIO in riferimento al C.U. n. 33/GST del 26.03.2025.

Gara – Bagnese Calcio / I Numeri 1 del 16.03.2025 – Campionato 2° Categoria - girone G.

Perdita della gara.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va, accolto.

Invero, la Asd Bagnese Calcio proponeva rituale reclamo avverso la decisione del Gst CR Campania (CU n33 Gst del 26/3/25) che aveva irrogato la sanzione della punizione della perdita della gara 0-3. Le doglianze di parte reclamante si fondano sull'errore tecnico del Direttore di Gara che aveva alterato la gara pur non ricorrendone i presupposti. La CSAT letti i referti di gara ed il reclamo proposto ritiene che nella fattispecie non sussistevano motivazioni valide per procedere alla sospensione definitiva della gara. Inoltre, il DDG prima di sospendere non ha convocato i due capitani commettendo un errore tecnico arbitrale né ha verificato che le circostanze di tempo e luogo fossero state ripristinate per la prosecuzione della gara.

L'episodio verificatosi non era talmente grave da giustificare la sospensione definitiva della gara in quanto non vi era nessun pericolo né per il DDG né tantomeno per i calciatori di entrambe le società. A fronte di queste considerazioni, Questa Corte ordina la prosecuzione della gara, interrotta al minuto 27 del secondo tempo sul risultato di 3-1 in favore della squadra di casa, la società Bagnese Calcio attaccava verso la porta che si trova sulla sinistra rispetto all'ingresso sul terreno di gioco mentre la società I numeri 1 dal lato opposto. Al momento della sospensione il gioco era fermo, si dovrà battere un calcio di punizione in favore della società I Numeri 1 vicino alla linea laterale all'altezza della panchina che si trova sulla sinistra rispetto all'ingresso sul terreno di gioco. Si revocano solo le ammonizioni pubblicate sul comunicato del 27/03/2025, che verranno rideterminate all'esito della gara. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto dispone la prosecuzione della gara, che è stata sospesa al minuto 26 del secondo tempo. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 7.04.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società ATLETICO CALVIZZANO in riferimento al C.U. n. 90 del 13.03.2025.

Gara – Atletico Calvizzano / Real Marano del 9.03.2025 – Campionato 2° Categoria - girone B.

Squalifica otto gare Palmieri Gennaro.

Avverso la squalifica di 8 gare effettive a carico del sig. Gennaro Palmieri, allenatore dell'Atletico Calvizzano inflitta dal Gst CR Campania (cu n.90 del 13/3/25), faceva reclamo la stessa società Atletico Calvizzano. Il Gst aveva comminato 8 giornate di squalifica all'allenatore della società reclamante, poiché al termine del primo tempo, si avvicinava al DDG con fare minaccioso pronunciando frasi ingiuriose, offensive nonché discriminatorie nei confronti di persone affette da disabilità; altresì frasi sessiste.

Di fatto nel reclamo la società Atletico Calvizzano non contestava i fatti come descritti nel referto del DDG ma rappresentava che in relazione alle parole proferite, fossero eccessive le 8 giornate comminate dal GST. Osserva Questa Corte che il referto costituisce fonte di prova privilegiata, tuttavia tenuto conto che le frasi, seppur da stigmatizzare ed anche censurabili, non sono seguite da condotta violenta. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Palmieri Gennaro a sei (6) giornate di gara.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 7.04.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società SANTA MARIA LA CARITA in riferimento al C.U. n. 96 del 20.03.2025.

Gara – Santa Maria La Carita / Battipagliese Calcio del 15.03.2025 – Campionato Eccellenza - girone B. Squalifica dieci gare De Simone Salvatore.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo vada parzialmente accolto. La società Santa Maria La Carità proponeva reclamo avverso la squalifica di dieci gare al dirigente De Simone Salvatore comminata dal GST in relazione alla in oggetto del 15/3/2025 e pubblicata sul CU n. 96 del 20/3/2025. Tale reclamo nasceva da un esposizione degli eventi del DDG non proprio identica a quella del GST, ovvero quest'ultimo prende spunto dal DDG ma rappresentava i fatti in maniera tale da determinare una sanzione più inflittiva di quanto appare dall'esame in combinato disposto del referto di gara e del comunicato. A ciò va ad aggiungersi la posizione assunta dalla società Santa Maria La Carità che per il tramite del proprio Presidente, veniva udita al fine di confermare quanto già esaustivamente riportato nel reclamo che evidenziava la suddetta discrasia, pur riconoscendo che la condotta irriguardosa nelle esternazioni verbali, pur senza alcun vero e significativo contatto fisico con il direttore di gara, come da lui stesso riferito. Va evidenziata, quindi la particolare tenuità del fatto che, comunque è da riformarsi all'esito dell'esame. **P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. De Simone Salvatore a sei (6) giornate di gara.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 7.04.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società MONTE CALCIO CLUB 2023 in riferimento al C.U. n. 33/GST del 26.03.2025.

Gara – Montecalcio Club 2023 / Virtus Afragola Soccer del 22.03.2025 – Campionato Eccellenza- girone A. Omologato risultato sul campo 2-1.

Con reclamo del 29 Marzo 2025, la A.S.D Monte Calcio Club 2023, in persona del presidente pro tempore, impugnava la decisione del GST, comunicato ufficiale numero 33/GST del 26 Marzo 2025, mediante la quale veniva rigettata la richiesta della punizione sportiva della perdita della gara per il Football club Frocalcio per avere quest'ultima impiegato nella gara del 16 Marzo 2025 un calciatore Marrazzo Luigi (8 Febbraio 2007) in posizione irregolare.

A sostegno del reclamo la società A.S.D Monte Calcio Club 2023 deduceva principalmente che il GST non si era uniformato al principio di diritto stabilito dal Collegio di garanzia del [CONI](#) con la decisione n. 17/2025.

I fatti in oggetto del reclamo sono pacifici e possono essere, in un ultima analisi, così sintetizzati.

Il calciatore Marrazzo Luigi partecipante al campionato under 19 della società Football club Frocalcio nella stagione sportiva odierna 2024-2025 veniva espulso nel corso di una gara del 10 Marzo 2025 e veniva squalificato per una gara effettiva in data 13 Marzo 2025 con comunicato ufficiale n. 90/25.

La squalifica irrogatagli nella decima giornata di ritorno nel campionato under 19 regionale non poteva dallo stesso essere scontata nella giornata seguente, in quanto l'undicesima giornata di ritorno del campionato regionale Juniores, prevista per il 16 Marzo 2025, non veniva disputata dalla società di appartenenza del Marrazzo, perché questo osservava un turno di riposo, in quanto la società Procida Football, che avrebbe dovuto affrontare in precedenza, era stata esclusa dal campionato regionale Juniores. Conseguentemente il campionato under 19 della società di appartenenza dei Marrazzo, Football club Frocalcio, si concludeva di fatto alla decima giornata di ritorno. La società Football club Frocalcio non potendo far scontare la squalifica al calciatore nella categoria di appartenenza per la

stagione sportiva 2024-2025, lo utilizzava per la partita oggetto del presente reclamo, valevole per il campionato Eccellenza girone A, impiegandolo dal minuto 16' del secondo tempo di gioco.

Ciò premesso, la Corte osserva che la decisione del GST va confermata con il conseguente rigetto del reclamo proposto da A.S.D Monte Calcio Club 2023.

Questa Corte deve stabilire se l'interpretazione dell'art. 21 codice giustizia sportiva "esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici" prospettata dal GST sia condivisibile. La risposta è positiva.

Come si desume dal dettato normativo di cui all'art. 21 codice giustizia sportiva, in particolare ai commi n. 2, 6, 7, il calciatore con la squalifica per una o più giornate di gare deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Come è stato giustamente affermato dalla Giurisprudenza Federale, ciò è previsto per il principio della omogeneità, secondo cui la sanzione va commisurata alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo e, quindi, deve essere scontata nella stessa categoria e competizione in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatorio.

Il comma n. 6 dell'art. 21 recita che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate anche per il suo residuo nella stagione o nelle stagioni successive.

Il comma n. 7 dell'art. 21 stabilisce che qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l'attività giovanile scolastica, nel campionato primavera, trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata in deroga al comma n.2 per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza.

Come appare chiaro i commi n. 6 e 7 dell'art. 21 del codice di giustizia sportiva sono l'applicazione del principio delle effettività della sanzione, dal momento che, in ogni caso, un calciatore che è stato sanzionato con una squalifica deve effettivamente scontarla. Questo è il quadro normativo di cui si discute e come la giurisprudenza federale ha chiarito più volte il principio da applicare in prima battuta certamente è quello prevalente della omogeneità, che solo in alcune ipotesi cede al principio dell'effettività della sanzione, il quale, però, non può restare legato ad una circostanza meramente teorica, rimessa alla valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Nel caso di specie il calciatore Marrazzo è classe 2007 e, pertanto, ha l'età per partecipare al campionato under 19, sede naturale in cui il calciatore dovrà scontare la squalifica di cui si tratta in conformità del principio della omogeneità. Nel caso in cui, per un qualunque motivo, nella stagione sportiva successiva 2025-2026 al campionato under 19 non partecipasse la sua società o se il calciatore stesso cambiasse squadra, il principio di effettività della sanzione non verrebbe intaccato dal momento che in base a quanto prevede il comma 7 dell'art. 21 sopra richiamato il calciatore verrebbe a scontare la squalifica nelle giornate in cui sono disputate le gare ufficiali della prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza.

Nella fattispecie in esame, la posizione del calciatore Marrazzo che ha partecipato alla gara del campionato di eccellenza della squadra a cui appartiene, ad avviso di questa Corte, è regolare e non si ravvisa alcun comportamento elusivo del principio di effettività della sanzione da parte della società Football club Frocalcio, che si è comportata osservando il prevalente principio di omogeneità della sanzione.

Conseguentemente, il ragionamento prospettato con il reclamo dalla società A.S.D Monte Calcio Club 2023 non è condivisibile, in quanto vi sono tutte le condizioni perché il calciatore Marrazzo sconti la squalifica nel campionato dove è stato sanzionato e, se nella stagione 2025-2026 non fosse ciò possibile, verrebbe comunque il medesimo a scontare la squalifica nella gara ufficiale nella prima squadra della nuova società o nella prima gara della nuova categoria di appartenenza.

Quanto poi, al recente pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI, richiamato principalmente dalla società reclamante questo analizza un caso che non è, come giustamente ha rilevato il primo giudice, perfettamente sovrapponibile alla vicenda per la quale vi è reclamo.

Ed invero, la vicenda affrontata dal Collegio di Garanzia riguarda fatti cristallizzati in due stagioni sportive diverse, 2023-2024 e 2024-2025.

Infatti, in occasione della gara valevole per il campionato di eccellenza, disputata il 15 settembre 2024, cioè nella stagione 2024-2025, una delle squadre aveva impiegato un giocatore che era in pendenza di squalifica e precisamente era stato squalificato per cinque giornate in data 2 Aprile 2024 nella stagione sportiva precedente 2023-2024 in cui era tesserato con altra società.

Ma avendo titolo tale calciatore a partecipare al campionato di serie D della prima squadra della stessa società a cui in precedenza apparteneva, e non essendo stato convocato per questa partita di serie D, la squalifica residua per una giornata è stata ritenuta scontata. Questa è la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Appello Federale confermata dal Collegio di Garanzia del CONI soprarichiamato.

A prescindere dalla considerazione che i fatti valutati sono diversi, questa Corte dubita circa l'esattezza di tale conclusione, dal momento che appare questa in contrasto con il principio di effettività della sanzione, essendo stata rimessa a una mera valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato squalificato, che si è concretizzata

con una semplice mancata convocazione per una partita relativa ad una categoria superiore, in cui non è dato sapere se il giovane calciatore fosse stato, talvolta, convocato o di fatto avesse partecipato a gare.

In altre parole, pur se vi deve essere un bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività della sanzione, la sua applicazione deve sempre avvenire nell'ottica di realizzare e garantire i superiori valori di buona fede e lealtà sportiva, che non sembrano, ad avviso di questa Corte, salvaguardati nella vicenda esaminata dalla recente decisione dal Collegio di Garanzia del CONI. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 33/GST del 26.03.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 7.04.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Publicato in Napoli, il giorno 10 Aprile 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**